



LA RETTRICE

VISTA la legge 30 marzo 1971, n. 118, rubricata "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.";

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate " e in particolare l'art. 3, comma 3;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, recante "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" e, in particolare, l'articolo 8, comma 4;

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30 novembre 2018;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1385 (prot. 301903) del 11 dicembre 2023;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 820 (prot. 184585) del 25 agosto 2023 con il quale sono state emanate le Linee guida per la determinazione del numero dei posti e valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea a programmazione nazionale e locale e la Nota Tecnica allegata alle Linee guida";

VISTA la Nota tecnica allegata alle Linee guida suddette;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica nella seduta del 5 maggio 2025;

ACQUISITA la delibera n. 850 del Senato Accademico (prot. 112501) del 20 maggio 2025 di revisione delle linee guida per la determinazione del numero dei posti e valutazione delle domande di trasferimento ad anni successivi al primo ai corsi di laurea a numero programmato;

DECRETA

l'emanazione delle nuove Linee guida per la determinazione del numero dei posti e valutazione delle domande di trasferimento ad anni successivi al primo ai corsi di laurea a numero programmato nel testo che segue.

Linee guida per la determinazione del numero dei posti e valutazione delle domande di trasferimento ad anni successivi al primo ai corsi di laurea a numero programmato.

Articolo 1 – Finalità dei bandi e definizione posti disponibili

1. Il trasferimento ad anni successivi al primo è disposto annualmente con appositi bandi – emanati con decreto rettorale – in conformità alle presenti linee guida e alla normativa vigente.
2. Ciascun bando è rivolto a candidati iscritti, laureati, decaduti o rinunciatari presso questo o altro Ateneo italiano o estero.
3. I posti disponibili sono individuati ogni anno e calcolati come da nota tecnica (all. 1). A tal fine gli uffici competenti verificano lo stato delle graduatorie dei corsi a numero programmato (attive/non attive con posti disponibili o esauriti) secondo lo schema indicato nella nota tecnica.

Articolo 2 – Definizione requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle domande

1. I corsi di studio definiscono annualmente i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione delle domande, per ciascun anno di corso successivo al primo, al fine della redazione dei bandi di cui all'articolo 1.

Articolo 3 – Bandi di trasferimento ad anni successivi al primo ai corsi di laurea a numero programmato e presentazione della domanda

1. I candidati che intendano trasferirsi ad anni successivi al primo devono presentare domanda esclusivamente online, secondo la procedura indicata nei bandi e nel rispetto delle scadenze individuate.
2. L'Ateneo non è tenuto a esaminare le domande pervenute con modalità diverse da quelle previste dai suddetti bandi o al di fuori dei termini previsti dai medesimi.
3. Possono partecipare alla selezione unicamente i candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti individuati nei singoli bandi.
4. Per l'accesso agli anni successivi non è richiesto il superamento della prova di ammissione per l'accesso al primo anno né per l'anno in corso né per gli anni precedenti.

Da un secolo, oltre.

5. Qualora il numero delle domande presentate sia superiore al numero dei posti disponibili è possibile prevedere una prova di verifica idoneativa, le cui caratteristiche e modalità saranno indicate nei bandi.
6. I candidati dovranno presentare adeguata documentazione che attesti il percorso universitario compiuto e i programmi didattici di ciascun esame sostenuto, entro la data indicata nel bando.
7. I candidati iscritti o laureati presso Atenei esteri sono tenuti a produrre la documentazione tradotta in lingua italiana (ad eccezione dei documenti redatti in lingua inglese, francese e spagnola, che non necessitano di traduzione), legalizzata secondo la normativa vigente.
8. Si rimanda ai singoli bandi il dettaglio della documentazione da produrre che deve pervenire completa di tutte le parti richieste, pena l'esclusione dalla procedura.
9. I candidati Extra UE residenti all'estero, che si iscrivono per la prima volta all'università in Italia, devono inoltre soddisfare il requisito della conoscenza della lingua italiana. A tal fine devono presentare un certificato di livello minimo B2. È possibile ottenere tale certificazione presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA).
10. I candidati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a. handicap grave (ex articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992)
 - b. invalidità superiore al 66% (ex Legge n. 118 del 30 marzo 1971)
 - c. che abbiano nel proprio nucleo familiare un parente di primo grado oppure il coniuge (compresi i conviventi more uxorio e le unioni civili ex Lege 76/2016) stabilmente convivente con grave patologia accertata da struttura ospedaliera, residente nella regione Toscana o che necessitino di cure e/o assistenza in strutture localizzate nel medesimo territoriodevono presentare istanza corredata da idonea e completa documentazione secondo quanto indicato nei singoli bandi.
11. Non sono ammesse integrazioni successive alla scadenza della presentazione delle domande prevista nel bando.

Articolo 4 – Valutazione delle domande

1. I Comitati per la didattica/Commissioni dei singoli corsi di laurea valutano le domande pervenute tenuto conto del numero di crediti formativi universitari (CFU) riconoscibili - o dei crediti equivalenti secondo la normativa dello Stato di provenienza - delle votazioni riportate negli esami e della congruità del programma didattico degli esami sostenuti.

Da un secolo, oltre.

2. Sono valutati solo gli insegnamenti verbalizzati e presentati in sede di domanda di partecipazione.
3. Non sono considerate le lodi, le valutazioni di idoneità e i giudizi.
4. Per gli esami conseguiti in Atenei stranieri con sistema di votazione diverso da quello italiano, i voti sono convertiti secondo i criteri stabiliti nella “Tabella di conversione dei titoli stranieri” di cui all’Allegato 2, del D.D. n. 859 del 2 maggio 2019.
5. La valutazione dei CFU riconoscibili spetta ai Comitati per la didattica/Commissioni dei corsi di studio ed è insindacabile.

Articolo 5 - Formazione della graduatoria

1. Per ciascun anno, nel caso in cui il numero dei candidati idonei sia superiore al numero dei posti disponibili – anche nel caso di espletamento della prova di verifica idoneativa – i Comitati per la didattica/Commissioni formulano una graduatoria sulla base dei CFU riconosciuti secondo i criteri di valutazione previsti nei bandi.
2. A parità di CFU riconosciuti nei bandi sarà indicata la modalità per dirimere i parimerito.
3. In caso di parità tra uno o più candidati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 comma 10 e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato con handicap grave (ex articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992) o con invalidità superiore al 66% (ex Legge n. 118 del 30 marzo 1971) o che abbia nel proprio nucleo familiare un parente di primo grado oppure il coniuge (compresi i conviventi more uxorio e le unioni civili ex Legge 76/2016) stabilmente convivente con grave patologia accertata da struttura ospedaliera, residente nella regione Toscana o che necessiti di cure e/o assistenza in strutture localizzate nel medesimo territorio.

Articolo 6 - Pubblicazione della graduatoria e iscrizione

1. L’approvazione degli atti delle procedure e le relative graduatorie sono adottate con decreto rettorale pubblicato sul sito di Ateneo alle pagine dedicate.
2. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non sono inviate comunicazioni personali.
3. Entro il termine perentorio indicato nell’approvazione degli atti, i candidati ammessi sono tenuti a perfezionare l’iscrizione secondo quanto previsto.



Da un secolo, oltre.

4. Decorso il suddetto termine, coloro che non avranno completato l'iscrizione saranno considerati rinunciatari, indipendentemente dalle motivazioni giustificative del ritardo. Qualora vi siano candidati idonei in attesa si procederà allo scorrimento della graduatoria fino a copertura dei posti disponibili o esaurimento degli idonei.
5. La totale copertura dei posti disponibili o l'esaurimento dei candidati in attesa di scorrimento comporta la chiusura implicita della graduatoria.

Le presenti linee guida sostituiscono integralmente le precedenti emanate con DR 820/2023 (prot. 184585) del 25/08/2023.

LA RETTRICE

Prof.ssa Alessandra Petrucci